

F.a.q.

1. Cosa è previsto dalla normativa vigente circa la valutazione dei rischi nella scuola?

Il Dirigente scolastico effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il documento di valutazione dei rischi deve essere aggiornato in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. Non è dunque prevista alcuna scadenza periodica da rispettare, ma in assenza delle citate variazioni il documento resta a tutti gli effetti valido.

Il Dirigente scolastico deve consentire al rappresentante dei lavoratori, su richiesta dello stesso, la consultazione del documento di valutazione dei rischi, esclusivamente in sede. Gli organi di vigilanza competenti possono chiedere di visionare e/o di ritirare copia della documentazione scolastica in materia di sicurezza, per l'espletamento delle proprie funzioni. Il documento di valutazione dei rischi non dunque è un documento pubblico.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Quali sono le esercitazioni obbligatorie in materia di sicurezza?

Secondo quanto prescritto dal Decreto del 26 agosto 1992 del Ministero dell'Interno, nelle scuole devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico.

Le prove, durante le quali possono essere simulati gli eventi incendio o terremoto, sono svolte senza preavviso; in alcune circostanze vengono avvisati esclusivamente i docenti, al fine di consentire il coordinamento delle attività scolastiche con la prova stessa (compiti in classe, attività in laboratorio, altro).

3. Quanti alunni possono essere ospitati in un'aula?

Il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 18 dicembre 1975 prescrive che per ogni aula di scuola secondaria di primo grado, scuola primaria e scuola dell'infanzia deve essere rispettato lo standard di 1,80 mq lordi per ogni alunno.

4. Di chi è la responsabilità delle strutture scolastiche in materia di sicurezza?

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.

In tale caso gli obblighi, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte del Dirigente scolastico, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

A titolo di esemplificativo, non esaustivo, rientrano nei citati interventi la realizzazione di scale di emergenza, la sostituzione di infissi vetusti e/o danneggiati, l'installazione di protezioni per attutire urti fortuiti contro i termosifoni, l'adeguamento dell'impianto elettrico, l'installazione di elementi parasigoli, la fornitura di suppellettili ergonomiche, la fornitura di presidi antincendio, l'adeguamento dei servizi igienici, il ripristino di intonaco e cornicioni, la manutenzione della pavimentazione sia interna che esterna.

5. Quali sono i presidi sanitari obbligatori nella scuola?

I presidi sanitari da tenere obbligatoriamente nella cassetta scolastica di pronto soccorso sono elencati nel Decreto del Ministero della Salute n.388 del 15 luglio 2003.

Nell'elenco non è incluso il defibrillatore, ma una recente campagna della Regione Campania ha dato l'occasione ad ogni scuola di averne uno, assicurandone anche la formazione per l'utilizzo al personale scolastico individuato dai Dirigenti scolastici.

6. Quali sono gli obblighi per la gestione del servizio di refezione scolastica?

Per ogni tipologia di attività/fornitura è il committente (titolare del contratto di appalto) che deve verificare l'osservanza degli obblighi di legge da parte del fornitore.

In particolare devono essere considerati gli adempimenti delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (per esempio l'idoneità sanitaria dei lavoratori, l'organizzazione delle squadre per la gestione del primo soccorso e per la lotta antincendio, la formazione dei lavoratori), l'idoneità tecnico-professionale, l'organizzazione dell'autocontrollo HACCP e altro.

Ogni automezzo per il trasporto degli alimenti deve essere dotato dell'autorizzazione sanitaria ai sensi del D.P.R. 327/1980.

Il menù e la quantità delle portate sono concordate con la ASL di competenza, al fine di rispettare un'idonea dieta per gli alunni.